Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO
- DIV. I - SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO.

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO E DALLE COMMISSIONI REGIONALI PERMANENTI TRIPARTITE (EX COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO) – ANNO 2000 – ARTICOLO 26, ULTIMO COMMA, DELLA *LEGGE 675/77*.

QUADRO DI RIFERIMENTO

Nel corso dell'anno 2000 il Governo, con i Decreti legislativi 21 aprile n. 181[1] e 28 febbraio n. 81 [2], ha dato attuazione alle deleghe contenute nell'articolo *45* della *Legge 17 maggio 1999 n. 144* sulla *"riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché norme in materia di lavori socialmente utili"*.

Dopo il trasferimento con Dlgs n. 469/1997 a regioni e province di funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro ed di collocamento, il Dlgs 21 aprile 2000 n. 181 ha ridisegnato le azioni di intervento dei servizi pubblici per l'impiego con l'obiettivo primario di contrastare la disoccupazione (od inoccupazione) di lunga durata promuovendo una integrazione con funzioni importanti, ma spesso sottovalutate, quali l'orientamento e la formazione professionale.

Se la vecchia legge (Legge n. 264/1949) affidava al collocamento pubblico la funzione dell'avviamento al lavoro secondo il principio numerico (ed eccezionalmente nominativo) e, pertanto, con una gestione burocratica di liste e graduatorie, il Dlgs n. 181/2000 essenzialmente affida ai centri per l'impiego (in un quadro di pluralismo di soggetti -pubblici e privati-) compiti di "servizio" all'incontro domanda e offerta di lavoro.

Sono individuati i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento (adolescenti, giovani, disoccupati e inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo)[3],

[1] *Dlgs n. 181/2000: "disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144".*

[2] *Dlgs n. 81/2000 "integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144".*

[3] *In attesa della completa attuazione della delega di cui all'art 45, comma 1, della Legge 144/1999, l'art 5 del Dlgs 21 aprile 2000 n 181 dispone l'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennità di mobilità di cui all'art 7 Legge 223/1991.*

al fine di prevenire la disoccupazione giovanile e di lunga durata, in armonia con gli indirizzi comunitari; in particolare, lo stato di disoccupazione è subordinato all'immediata disponibilità del soggetto allo svolgimento dell'attività lavorativa ed è prevista la perdita dell'anzianità dello stato di disoccupazione qualora si rifiuti una offerta di lavoro congrua[4].

Un altro importante compito affidato al Governo dal cosiddetto collegato lavoro (*L. 144/99*) è stato assolto con il *Dlgs n. 81/2000* sui **lavori socialmente utili** con il quale sono state introdotte le necessarie modifiche ed integrazioni al *Dlgs n. 468/1997* al fine di favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile[5].

Il decreto rappresenta il tentativo più intenso di intervenire in senso restrittivo sulla materia: dal punto di vista soggettivo, restringendo sia le categorie dei soggetti utilizzatori che dei soggetti utilizzabili; per l'aspetto finanziario, prevedendo un ricorso decrescente al Fondo per l'occupazione destinato a finanziare solo il 50% dell'assegno spettante ai lavoratori avviati in lsu (a partire dal 1°ottobre 2000 e fino al 30 aprile 2001, poi 30.06.01 ex *art 78 L. 388/2000*).

In particolare, soltanto gli enti utilizzatori che alla data del 31 dicembre 1999 avevano in corso attività progettuali hanno potuto continuare ad utilizzare [6] i soggetti impegnati in progetti di l.s.u. (anche attraverso il trasferimento ad altri enti e sulla base di apposite convenzioni tra enti interessati) a condizione che questi lavoratori avessero maturato 12 mesi di permanenza nelle attività dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

[4] *Deve trattarsi di un lavoro a tempo pieno e indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a quattro mesi, ed ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore. E' tuttavia previsto che* ***"il rifiuto dell'offerta non comporta la perdita dell'anzianità qualora la proposta di lavoro non sia congrua, secondo criteri determinati dalle Commissioni regionali permanenti tripartite ..., alla professionalità posseduta dall'interessato"****.*

[5] ***Si evidenzia che l'articolo 45, comma 6, L. 144/99*** *ha previsto che "fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono* ***essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili*** *che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possono maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999 (poi 30.04.2000 ex .L. 390/99). A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo* ***12*** *del* ***decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468****. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali".*

E di seguito, che "fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le ***Commissioni Regionali per l'Impiego*** *potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria"; vedasi anche* ***Circolare D.G.I. n. 61 del 26.07.99***

Vedasi anche Decreto legge 24 novembre 2000, n. 346 "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua"in particolare, "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a stipulare, entro il 31 dicembre 2000, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 aprile 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000"(poi in art 78 L 388/2000, finanziaria per il 2001)

[6] *Nella circolare 106/2000 l'Inps ha sottolineato la distinzione di siffatta prosecuzione rispetto alla precedente proroga, ricavandone la conseguenza che "non si tratta di prorogare i precedenti progetti (che...sono da intendersi tutti definitivamente cessati), ma di deliberare in merito alle attività da svolgere dal 1°maggio 2000 in poi".*
In materia di LSU vedasi Note di indirizzo del Ministero del Lavoro n. 187/SDGI/2000 del 21.04.2000 e n. 2251/06.14 del 4.08.2000.

Inoltre, sono stati previsti incentivi a favore dei datori di lavoro privati ed enti pubblici economici che assumevano a tempo indeterminato o determinato soggetti in l.s.u..

Sempre nell'anno 2000 con *Dlgs n. 185* (e *DM 28.5.2000 n. 295*) è stata attuata la delega contenuta nell'*art 45, comma 1*, della *Legge 144/99'*, dettando disposizioni volte a favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo nelle aree economicamente svantaggiate del Paese.

Quanto agli strumenti volti all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, è proseguito il ricorso ai **Piani per l'inserimento professionale** (P.I.P.)[7], che rappresentano ancora un punto d'incontro tra formazione e lavoro. Le associazioni e i collegi od ordini professionali di appartenenza, sulla base di una convenzione approvata dalla Commissione Regionale del Lavoro, presentano progetti esecutivi alla Commissione Provinciale del Lavoro (per l'approvazione) per conto delle imprese e degli studi che rappresentano.

In base all'art *66 c. 5* della *Legge n. 144/99* i Piani per l'inserimento professionale sono realizzati sulla base di una programmazione che ne preveda la conclusione entro il 31/12/2000.

Inoltre, sono stati utilizzati i **Tirocini formativi e di orientamento** (*art 18 Legge 196/97* e *DM n 142 del 25.3.1998*), quali strumenti che consentono l'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e che agevolano le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorendo l'inserimento lavorativo. Tra i soggetti promotori figurano le Agenzie per l'Impiego e gli Uffici del Lavoro.

E' poi proseguita l'azione di riforma amministrativa dei **Servizi pubblici per l'impiego**, con il decentramento a Regioni ed Enti locali dei compiti relativi al collocamento e favorendo l'ingresso dei privati nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro[8].

I Servizi pubblici per l'impiego sono tra gli attori protagonisti dell'attuazione dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età di cui all'articolo 68 della Legge 144/99. L'obbligo formativo può essere assolto nel sistema di istruzione scolastica, della formazione professionale di competenza regionale o nell'esercizio dell'apprendistato.[9].

In particolare, nell'ambito della creazione del "sistema di rete di comunicazione" fra i diversi attori coinvolti, il Regolamento di attuazione di cui al DPR n. 257/2000 e l'Accordo Stato

[7] *Articolo 15 del DL 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451, e succ. modificazioni.*

[8] *Nella G.U. n. 78 del 3.4.2000 è stato pubblicato l'"**Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego**", tra Ministero del Lavoro, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e Comunità montane, sancito in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 1999.*

[9] *La legge e la successiva regolamentazione attuativa -DPR 12 luglio 2000, n. 257- hanno disegnato un sistema complesso nel quale sono coinvolti molteplici attori, istituzionali e non, che vengono a costituire una vera e propria rete di servizi sul territorio (scuole, servizi per l'impiego, Regioni, Province e Comuni nonché agenzie formative e imprese).*

Regioni del 2 marzo 2000 hanno assegnato ai Servizi per l'impiego il compito di predisporre l'Anagrafe regionale dei giovani soggetti all'obbligo formativo[10].

Con la legge finanziaria per il 2001 (*Legge 388/2000*) è stata profondamente modificata la disciplina del collocamento privato di cui all'*art 10 del Dlgs 469/97*, nel tentativo di rivitalizzare una disciplina che aveva riscosso scarso successo tra i privati, introducendo accanto alle "agenzie di mediazione" quelle "di ricerca e selezione" nonché "di supporto alla ricollocazione" del personale.[11]

Quanto al **lavoro interinale** di cui alla legge istitutiva *n. 196/1997* ("Pacchetto Treu"), è aumentata l'operatività di tale istituto giungendo al numero complessivo di cinquanta società di fornitura di lavoro temporaneo autorizzate dal Ministero del Lavoro sulla base di provvedimenti adottati dopo un accurato vaglio istruttorio effettuato dalla D.G.I. a seguito di parere espresso dalla Sottocommissione per il lavoro interinale, costituita nell'ambito della Commissione Centrale per l'Impiego, per l'espletamento di tale funzione consultiva.

La finanziaria per l'anno 2000 (Legge n. 488/99) ha eliminato il divieto di applicazione dell'istituto alle basse qualifiche prevedendo anche l'estensione del lavoro in affitto ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

In data 23 maggio 2000 è stato siglato l'accordo-quadro per l'utilizzo del lavoro temporaneo nel settore pubblico (tra Aran e organizzazioni sindacali confederali e non del pubblico impiego) prevedendo, in particolare, il ricorso al lavoro in affitto per la sostituzione di lavoratori in aspettativa per maternità o servizio militare o in caso di "picchi produttivi", ma non per sopperire a carenze di organico o sostituire alcune professionalità. E' stata inoltre fissata la misura di tale utilizzo corrispondente al 7% sul totale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (su media bimensile).

Per i **contratti di formazione e lavoro** di cui all'*art 3 della legge 863/84* e succ. modifiche ed integrazioni, l'Italia è ancora in attesa della definizione dell'impugnativa proposta dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione della Commissione Europea dell'11/05/1999 sugli "aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione". La Sottocommissione per i progetti di formazione-lavoro, che opera nell'ambito della Commissione Centrale per l'Impiego, ha approvato n. 119 progetti presentati dalle imprese.

[10] *A partire dalle informazioni fornite dalle suole, i Servizi per l'impiego convocano i giovani di età tra i 15 e i 18 anni che hanno comunicato l'intenzione di abbandonare la scuola, oppure hanno cessato di frequentare la scuola o le attività formative, per un colloquio di informazione e di orientamento finalizzato alla scelta di uno dei percorsi di istruzione e formazione previsti dalla normativa.*

[11] *Legge finanziaria per il 2001 - Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - art 117.*
Si rammenta la Convenzione ILO n. 181 del 19 giugno 1997, intitolata "Private Employment Agencies Convention", entrata in vigore il 2/2/2000, a seguito del deposito dello strumento di ratifica il 1° febbraio 2000.

Sul piano della realizzazione e del funzionamento dei servizi informativi volti a promuovere l'incontro tra domanda ed offerta sul mercato del lavoro europeo, va ricordata l'attività svolta dalla rete dei Servizi europei per l'impiego - **EURES**. La struttura operativa della rete Eures è costituita dai consiglieri Eures che cooperano strettamente con la Commissione europea.

Si tratta di un sistema concepito per facilitare la libera circolazione dei lavoratori nella U.E. e nello Spazio economico europeo (SEE) e per contribuire allo sviluppo effettivo di un mercato del lavoro europeo. Le conclusioni del Consiglio europeo svoltosi in primavera a Lisbona (anno 2000)[12] hanno sottolineato il ruolo significativo della mobilità dell'occupazione nell'aprire i mercati del lavoro europei e l'importanza di migliorare la possibilità di occupazione e di ridurre il deficit di competenze fornendo, in particolare, servizi di collocamento attraverso una base dati su scala europea relativa alle opportunità di occupazione e di apprendimento[13].

I responsabili dei Servizi Pubblici per l'Impiego, nella dichiarazione congiunta del dicembre 2000 su "il ruolo dei SPI nel promuovere il mercato del lavoro e la mobilità in Europa", hanno accolto favorevolmente il nuovo interesse per la dimensione europea del mercato del lavoro e si sono impegnati ad apportare il proprio contributo al suo funzionamento.

Si ricorda che la *Legge 59/97* ha delegato alle regioni e agli enti locali le funzioni di gestione del mercato del lavoro e di promozione dell'occupazione, e quindi anche il progetto EURES, mantenendo però, per quest'ultimo, il coordinamento a livello nazionale; per la gestione del Servizio Eures sono state predisposte diverse convenzioni tra il Ministero del Lavoro e le singole regioni.

Quanto ai lavoratori extracomunitari, in data 8 febbraio 2000 è stato emanato il D.P.C.M. di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2000 (cui hanno fatto seguito numerose circolari del Ministero del Lavoro, DGI).

Altre innovazioni legislative hanno riguardato:

- la disciplina del lavoro a tempo parziale (*art 5 della Legge 863/1984*) che il *Dlvo n. 61/2000* ha rivisitato eliminando, tra l'altro, il rigido vincolo dell'invariabilità dell'orario di lavoro inizialmente concordato dalle parti;
- la *Legge 68/99*, che è entrata in vigore il 18 gennaio 2000, recante "norme per il diritto al lavoro dei **disabili**", la quale attribuisce a Province e Regioni importanti funzioni in materia innovando le procedure secondo il principio del c.d. "collocamento mirato"; la normativa affida ai nuovi "Sistemi

[12] *Nell'appoggiare la proposta della Commissione europea relativa alla creazione dello Spazio europeo della ricerca (SER), il Consiglio di Lisbona ha invitato a prendere le misure necessarie per ridurre gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori in Europa.*

[13] *Nell'ambito di EURES, nel corso dell'anno 2000, è stato intrapreso uno studio sulle "Tendenze migratorie in Europa - mobilità occupazionale all'interno dell'UE e flussi migratori tra UE e SEE/PECO, Spazio economico europeo/Paesi dell'Europa centrale e orientale – Rassegna degli studi esistenti".*

regionali per l'impiego", oltre al compito di provvedere, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, alle attività di programmazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti disabili, anche quello di gestire le attività gestionali e promozionali, quali l'avviamento lavorativo, il rilascio degli esoneri, la stipulazione delle convenzioni e l'attuazione del collocamento mirato.

- il *Decreto legislativo n. 196* del *23 maggio 2000* concernente la "disciplina dell'attività delle **consigliere e dei consiglieri di parità**" , che ha istituito il fondo nazionale destinato a finanziarie le attività di questi[14], in attuazione della delega conferita al Governo dall'*art. 47* della *legge 17 maggio 1999, n. 144* . Tale fondo è alimentato in eguale misura, come previsto dal citato art. 47, dal Ministero del Lavoro e della P.S. con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, nonché dal Dipartimento per le pari opportunità.

- la *Legge 8 marzo 2000 n. 53* recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, e si inserisce nella più generale normativa sulle pari opportunità in quanto è finalizzata, tra l'altro, a consentire ai genitori una reale distribuzione dei compiti di cura dei figli, con un sistema di tutele molto più ampio di quello previsto dalle precedenti norme che rende effettivamente possibile la conciliazione del tempo tra lavoro e famiglia.

Infine, si rammenta la redazione di due importanti testi unici: il *DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed il *D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445* contenente disposizioni in materia di *"formazione, rilascio, tenuta, conservazione, gestione, trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione"*, nonchè *"la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione..."* e, norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale.

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO (*art 3 bis D.L. 6.07.1978 n. 351 convertito, con mod., nella Legge 4.08.1978 n. 479*).

La Commissione Centrale per l'Impiego è stata ricostituita per un ulteriore triennio con *D.M. del 7/10/1998.* Il *Dlgs 469/97*, che prevede la organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego e la graduale soppressione a livello regionale e locale degli organi collegiali del vecchio sistema del collocamento, impongono la rivisitazione ed attualizzazione del ruolo della Commissione Centrale[15].

[14] *In riferimento al Dlvo 196/2000 il Ministero del lavoro, DGI ha emanato la circolare n. 70/2000 contenente i primi indirizzi sulle procedure di nomina e durata del mandato.*

[15] *nella riunione della C.C.I. del 3.11.99 è stata avanzata una proposta relativa al cambiamento di denominazione da Commissione Centrale per l'Impiego a Comitato per il coordinamento, la promozione e l'indirizzo delle politiche attive dell'impiego e del collocamento.*

Sono emersi problemi di coordinamento, di funzioni e compiti, successivamente alla costituzione delle Commissioni Regionali Permanenti Tripartite e a seguito dell'ulteriore processo di decentramento alle Province di funzioni e compiti della Regione.

Nel quadro del nuovo assetto istituzionale disposto dal *Dlgs n. 469/1997* sul decentramento, la Commissione Centrale per l'Impiego ha comunque continuato a svolgere i propri compiti quale organo di supporto per l'Amministrazione Centrale ai fini dell'indirizzo, promozione e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni e agli enti locali di cui al medesimo decreto.

La C.C.I. ha continuato ad esprimere il parere di competenza sui progetti di formazione e lavoro, ad ambito interregionale, e ha provveduto a recepire le regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le OO.SS., ad esprimere il parere in ordine alla concessione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (art 2 *Legge 196/97*), pareri e proposte in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna in materia di lavoro, sui criteri e modalità di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in Paesi extracomunitari (*art 22 c. 13 Dlvo 286/98*), ecc..

ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI REGIONALI PERMANENTI TRIPARTITE

Nell'ambito del ruolo generale di <<indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato>>, il Dlgs n. 469/1997 affida alla legislazione regionale sul sistema regionale per l'impiego il compito di assicurare << l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative>> (art 4 comma 1).

Le Commissioni Regionali per l'Impiego, che operavano presso le Direzioni Regionali del Lavoro, sono state soppresse a far data dalla costituzione delle Commissioni Regionali Permanenti Tripartite, alle quali sono state trasferite le relative funzioni e competenze, salvo diversa determinazione della legge regionale (articoli 4, comma 1, lett b)[16] e 5 del Dlgs n. 469/1997).

Sebbene le Regioni abbiano mantenuto funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica sulle funzioni e compiti trasferiti (in armonia con le previsioni di cui al Dlgs n. 469/97 e della rispettiva legislazione regionale), il passaggio dalle C.R.I. alle C.R.P.T. ha determinato una certa difficoltà nel reperimento di informazioni e dati in particolare per i contratti di formazione e lavoro e i lavori socialmente utili come risulta dalle tabelle allegate (allegati 1 e 8).[17] Ciò in parte è dovuto anche alla costituzione relativamente recente delle nuove Commissioni

[16] *Il Dlgs 469/97*, art 4 comma 1, lett. b), *definisce la C.R.P.T. "sede concertativi di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linnee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale*

[17] *Per esigenze di omogeneità le relazioni delle C.R.I. sono redatte secondo lo schema di cui alle note ministeriali n. 1/1520AG8/47 del 44.4.1997 e . 1/380AG8/47 del 16.3.1998.*

Regionali Tripartite (C.R.P.T.) che, sono diventate concretamente operative tra la fine dell'anno 1999 e l'inizio del 2000 (con decreti dei Presidenti di Giunta Regionale)[18].

Inoltre, molte regioni hanno provveduto, a loro volta, a decentrare alle province funzioni e compiti in materia di lavoro e ciò ha reso ancora più difficoltoso il passaggio accennato.

I nuovi organismi supportano le giunte regionali in tutta l'attività in materia di politica del lavoro, di istruzione e formazione professionale.

Dai dati forniti risulta, ad esempio, che l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro è stata individuata tra le funzioni delle ex Commissioni Regionali per l'Impiego trasferite alle Province (così in Liguria, Toscana[19], ecc.); altrettanto è avvenuto per i progetti di LSU, per i piani di inserimento professionale nonché per l'approvazione delle liste di mobilità (per tutte vedasi Regione Marche).

La Regione Lazio segnala che la Commissione Regionale di Concertazione per il Lavoro (art 7, LR n. 38/98) è chiamata ad esprimere pareri, a volte obbligatori, su tutta l'attività regionale inerente il mercato del lavoro ma non ha i compiti di gestione della disciolta C.R.I. che invece, sono stati attribuiti all'ente regionale "Agenzia Lazio Lavoro" (previa definizione delle procedure e dei criteri da seguire, in particolare per i contratti di formazione e lavoro, lavoratori in mobilità e lavori socialmente utili).

Con *D.M. 15 settembre 2000* e con *D.M. 20.12.1999* si è provveduto alla ricostituzione delle Commissioni Regionali per l'Impiego, rispettivamente, della Sardegna e della Valle d'Aosta, le due regioni dove non sono state portate a compimento le procedure di decentramento costituite.

Quanto al **collocamento obbligatorio,** si è provveduto a sopprimere le sottocommissioni per il collocamento obbligatorio (applicando la *Legge 68/99*).

In ordine alla tematica dell'emersione del lavoro irregolare di cui alla *Legge 448/98 art 78 c 4*, si segnala la costituzione di sottocommissioni ad hoc (in Provincia di Bolzano è stata regolata con D.P.G.P. del 30 maggio 2000, n. 24 ed istituita il 25.10.2000 dalla C.P.I.).

[18] *D.P.G.R. dell'Umbria n. 314 del 30.12.1999 ex L.R. 41/98 (la "Commissione Regionale Tripartita" dell'Umbria si è insediata in data 3.02.2000), D.P.G.R. n. 309 del 13.12.99 della Liguria (L.R. 27/98) relativo alla "Commissione Regionale di Concertazione" della Liguria; la "Commissione Regionale per il Lavoro" della Campania di cui alla L.R. n. 14/1998 è stata costituita con DPGR n 18579 del 31 dicembre del 1999; la C.R.T. dell'Emilia Romagna, con DPGR n. 403 del 14.10.99; la C.R.P.T. della Toscana con decreto n. 372 del 12.11.99, la C.T.R. dell'Abruzzo con decreto del 20.04.00 n. 189 ecc..*
Si rammenta che il trasferimento di competenze in materia di lavoro e di parte del personale proveniente dal Ministero del Lavoro è stato attuato con l'entrata in vigore del D.P.C.M. del 25.11.1999.

[19] *Quanto* ***all'istruttoria per l'approvazione dei C.F.L., al*** *fine di omogeneizzare il sistema in tutto il territorio regionale, la C.R.P.T. ha proposto alla Giunta della Regione Toscana l'approvazione di* ***criteri e indirizzi*** *mutuati dagli accordi interconfederali e dalle prassi consolidate in Commissione Regionale per l'Impiego e nelle Commissioni Bilaterali fra le parti sociali,(la Giunta Regionale ha recepito la proposta con deliberazione n. 155 del 21.2.2000).*
In Toscana sono state demandate alle Province le materie relative a: - liste di mobilità - organizzazione corsi di qualificazione e riqualificazione professionale - iniziative per il reimpiego di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità - iniziative per l'utilizzo temporaneo dei lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità.

Si sottolinea che in materia di **lavori socialmente utili** il *Dlgs 28 febbraio 2000, n. 81* concernente *"integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'articolo 45, comma 2, della Legge 17 maggio 1999, n. 144"*, ha modificato le procedure per la prosecuzione delle attività socialmente utili prevedendo l'invio per conoscenza alle Commissioni Regionali Tripartite delle deliberazioni adottate dagli enti interessati a tale prosecuzione, mentre il pronunciamento delle Commissioni predette è richiesto solo nei casi specificamente elencati dal predetto decreto all'*art. 5, comma 3* (per mutamento di attività ovvero convenzione fra Enti per trasferimento di soggetti).

Tutto ciò premesso e segnalato, dalle notizie fornite dagli uffici in merito all'attività delle ex C.R.I. o neocostituite C.R.P.T. risulta quanto segue:

Legge 56/87:

sono stati espressi pareri sui programmi formazione professionale;

sono state approvate convenzioni ex art 17; sono state adottate delibere circa i criteri di avviamento; a selezione presso gli enti pubblici ai sensi dell'art. 16.

Legge 863/84 (art. 3):

sono stati approvati progetti di formazione e lavoro sebbene il reperimento dei dati sia stato difficoltoso (in alcuni casi addirittura assente) a seguito dell'avvenuto trasferimento alle province delle funzioni inerenti i contratti di formazione.

Leggi 223/91 e 236/93:

sono stati esaminati gli inserimenti in lista di mobilità ed approvate le relative liste, in base ai criteri indicati dalla normativa, integrati dalle direttive ministeriali e dai criteri suggeriti dalla stessa C.C.I..

Legge 125/91:

molte commissioni regionali non hanno avuto nulla da segnalare; la commissione della regione Umbria ha dato parere favorevole alla presentazione di un ricorso in materia di comportamenti discriminatori.

Si rinvia, nel dettaglio, alle allegate schede che contengono riferimenti relativi all'applicazione anche di "altre leggi".

Li

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(On.le PASQUALE VIESPOLI)

RELAZIONE ANNUALE C.R.I. (O C.R.P.T.) – ANNO 2000 –
RILEVAZIONE ATTIVITA'

REGIONE	N° RIUNIONI	N° RIUNIONI C.F.L.	N° RIUNIONI ALTRE	N° C.F.L. PRESENTATI	N° C.F.L. APPROVATI	UNITA' INTERESSATE	N° PROGETTI L.S.U. APPROVATI O PROROGATI	UNITA' INTERESSATE
ABRUZZO	3		1(lsu)				Vedi anche all. n. 8	
BASILICATA	15	17	14(LSU)	467	382	2932	3	37
C.P.I. BOLZANO	5		12 (C.P.FSE) 4 (C.P. controllo collocamento) 3 (C.P. form. prof) 3 (CIGS) 2(lsu) 5 (gruppi tecnici)				Vedi anche all. n. 8	
CALABRIA[1]	11	32	23 (lsu) 13(mobilità) 9 (lpu) 40 (pip)	718	701	3108	800	
CAMPANIA[2]	7	21		3706	3439	11694	solo proroghe	21450
EMILIA ROMAGNA	16			2811 esaminati				
FRIULI VENEZIA GIULIA	9							
LAZIO	13		49 Sottoc paritetica (LSU,	12857		28909 (17505 effettivamente	0[3]	0

[1] I dati forniti sui c.f.l. partono dal 26.11.99, data di attuazione del decentramento ex Dlgs n. 469/97. Nel corso del 2000 anche la CRI -Regione Calabria- non ha approvato progetti di lsu nuovi ma ha autorizzato la prosecuzione di quelli già attivati per l'utilizzazione dei soggetti destinatari dell'art 12 del Dlgs n. 468/97. Dall'entrata in vigore del Dlgs n. 81/2000 la Commissione non si è piu' occupata di lsu.

[2] In Campania è operativa la Commissione Bilaterale Confindustria/OO.SS. Prestatoriali costituita a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo Interconfederale Confindusrtria/CGIL,CISL,UIL del 18.12.88 (n. 45 riunioni), mentre ha cessato di esistere nel corso del 2000 la Commissione Bilaterale Intersind/OO.SS.Prestatoriali, dopo la confluenza dell'Itersind nell'ambito della Cofindustria.

ALLEGATO 1

RELAZIONE ANNUALE C.R.I. (O C.R.P.T.) – ANNO 2000 –
RILEVAZIONE ATTIVITA'

			CFL, mobilità)			interessati)		
LIGURIA[4]	10	3	3 (mobilità) 3 (progetti trasmessi dalle province ex LR n. 41/95)	760	690	992 di cui 895 effettivamente interessati	28	89
LOMBARDIA	9	187	13 (lsu) 9 (mobilità)	12000 (circa)	10003	Dato non disponibile	463 (191 regionali; 272 interregionali)	1492, (lsu transitati da stabilizzare,fino ad ottobre)
MARCHE	19						159[5]	1499
MOLISE								
PIEMONTE	12	44	5 (lsu) 5 (mobilità)	4601	4267	10372	269	1514 (fino al 30.04.2000)
PUGLIA	20		19 della Sottoc. Impiego	12340	11987	49221	11987	49221
SARDEGNA	10				3860	14241		
SICILIA	27	25	25 (PIP) 21 (mobilità) 25 (trasferimenti LSU)	826	817	10997		
TOSCANA	9							
C.P.I. TRENTO					1911		0[6]	
UMBRIA[7]	12			3714	3712	12446	proroghe per 45 enti	

[3] *Dato fornito dalla Regione.*
[4] *I dati dei pfl si riferiscono al periodo 1.01.2000-31.08.2000. Successivamente a tale data* ***la funzione relativa all'esame ed approvazione dei progetti ti di formazione e lavoro è stata trasferita alle Province.***
[5] A seguito di due Convenzioni tra Regione e Ministero del Lavoro concluse il 20.12.1999 ed il 29.12.2000, con un trasferimento complessivo pari a £ 8.146.000.000 (Euro 4.207.058,00) e D.G.R. n. 1770 dell'1.11.2000 e n. 2272 del 1.10.2000.
[6] *Dato fornito dalla Regione.*

RELAZIONE ANNUALE C.R.I. (O C.R.P.T.) – ANNO 2000 –
RILEVAZIONE ATTIVITA'

VALLE d'AOSTA	12			328	326	840	4	10
VENETO[89]	10	10	10 (l.s.u.) 8 (mobilità e CIGS) 2 (l. 68/99) 2(extracomunitari)	1252 + 1318 (approvati d'ufficio per scadenza)	1073 + 1318 (approvati d'ufficio ex art 16 c 8 L. 451/94)	7173	32	

[7] Per effetto del processo di stabilizzazione avviato dalla Regione si è passati dalle circa 1300 unità di gennaio alle circa 870 di dicembre.*I progetti di f.l. presentati alla Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali -Regione Veneto- sono residuali rispetto a quelli presentati alle Commissioni Bilaterali*

[8] *I progetti di f.l. presentati alla Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali -Regione Veneto- sono residuali rispetto a quelli presentati alle Commissioni Bilaterali I progetti lsu sono stati approvati a condizione che pervenissero le risorse. Tali risorse non sono mai pervenute, per cui gli enti o non hanno dato avvio al progetto o hanno provveduto con proprie risorse.*

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
ANNO 2000
LEGGE 56/87

REGIONE	
ABRUZZO	Art 16 percentuale di riserva lavoratori iscritti in lista di mobilità.
BASILICATA	La Commissione Regionale per l'impiego ha approvato lo Statuto dell'Ente Lavoro Basilicata (ex Agenzia per l'Impiego).
C.P.I. BOLZANO	
CALABRIA	
CAMPANIA	
EMILIA ROMAGNA	Art 17: n. 30 convenzioni approvate o stipulate.
FRIULI VENEZIA GIULIA	
LAZIO	
LIGURIA	Art 17 Approvazione di convenzioni tra la C.R.C. o la Comm. Circoscrizionale per l'Impiego e le imprese.
LOMBARDIA	
MARCHE	
MOLISE	
PIEMONTE	Art 17 Approvazione di convenzioni tra la C.R.I. o la Comm. Circoscrizionale per l'Impiego e le imprese (n. 6).
PUGLIA	
SARDEGNA	Art 17 Delibera su assunzione a termine di operai forestali attraverso la stipula di convenzioni.
SICILIA	
TOSCANA	Le funzioni della Commissione Regionale Permanente Tripartita ex legge 56/87 sono state demandate alle province –LR52/98 - La C.R.P.T. ha svolto funzioni di indirizzo per i contratti di formazione-lavoro e apprendistato: la C.R.P.T. esprime parere sulle richieste di C.I.G.S. - Informative: piano stralcio della Formazione Professionale – anno 2000 – per alcuni interventi urgenti che richiedono l'assegnazione di risorse finanziarie alle Province.
C.P.I. TRENTO	1) Pareri sui programmi di formazione professionale.: - nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria Leader II (Programma di Azione Locale Consorzio B.I.M. del Chiese); - su programmi di f.p. a dimensione aziendale cofinanziati dal FSE; - su proposta di modifica del Piano Pluriennale di investimento per le sedi formative anni 2000-2003; - su ricezione delle disposizioni introdotte dalla normativa comunitaria in ordine agli "aiuti di stato" in materia di formazione e la conseguente modifica dei "criteri di accesso al FSE" e del programma dell'attività formativa 1999-2000 per i progetti aziendali;

ALLEGATO 2

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
ANNO 2000
LEGGE 56/87

REGIONE

	- su proposta di regolamento per il coordinamento e l'attuazione degli interventi dei progetti cofinanziati dal FSE; - su proposta di modifica della delibera della Giunta Provinciale n 7181 del 10.06.94 su "criteri di accesso al FSE"; - su proposta di modifica dei requisiti minimi per l'iscrizione dei soggetti abilitati alla gestione dell'attività formativa; 2) Costituzione Comitato consultivo per collocamento disabili. 3) Costituzione Comitato per il lavoro sommerso.
UMBRIA	Art 17 E' stata adottata una convenzione-tipo da stipulare con le cooperative agricole che ne facciano richiesta.
VALLE d'AOSTA	Art 16 Proroga per l'anno 2000 dei criteri di cui al DPCM 27.12.1988 per la formazione della graduatoria.
VENETO	Art 24 Direttive sull'attività delle Agenzie per l'Impiego; Del 23-00/23: piano annuale attività Veneto Lavoro 2001 – parere favorevole.

ALLEGATO 2